

rettore delle Università, la scuola agraria fu unita alla facoltà di medicina e chirurgia.»

Morelli-Gualtierotti. La seconda interrogazione si può intendere ritirata, perchè il ministro ha già provveduto.

Gianturco, ministro della pubblica istruzione. Rispondo allora soltanto alla prima interrogazione degli onorevoli Morelli-Gualtierotti e Tizzoni, circa la circolare 27 maggio ed i criteri da me seguiti per la nomina del rettore delle Università.

La Camera sa, che due sistemi vigevano prima del 1876 in Italia rispetto alla nomina del rettore universitario: il sistema inaugurato dalla legge Casati del 13 novembre 1859, secondo il quale i rettori dell'Università sono nominati dal Re fra i professori ordinari dell'Università a cui appartengono, e l'altro sistema della legge Imbriani del 16 febbraio 1861, vigente nelle Province napoletane, secondo il quale il rettore è elettivo.

L'articolo 52 della legge Imbriani dice che il rettore deve essere scelto a maggioranza di voti tra i professori componenti le Facoltà sopra tre candidati proposti da ciascuna delle Facoltà per turno tra i professori ordinari ed emeriti che fanno parte della medesima. Di guisa che fino al 1876, fino a quando, cioè, non parve all'onorevole Coppino di potere temperare il rigore della legge Casati, chiamando l'assemblea dei professori a designare almeno al ministro quale fra essi fosse più degno di rivestire l'ufficio di rettore; fino a quel tempo nelle Province settentrionali e centrali d'Italia vigeva la legge Casati; cioè il rettore era nominato d'autorità del ministro per Decreto del Re; nelle Province meridionali invece il rettore era bensì nominato dal Re, ma su proposta dell'Assemblea dei professori.

Una grave mutazione avvenne per effetto della circolare del Coppino, il quale molto opportunamente credette, che potessero anche i professori delle Università italiane, regolate dalla legge Casati, essere chiamati almeno a fare la designazione dei più degni. Infatti con una circolare del 1876 l'onorevole Coppino dispose, che in via d'esperimento (e che d'esperimento si trattasse e non di modificazione del nostro diritto scolastico, si vede chiaro anche dalla forma del provvedimento, perchè il ministro provvede non con un decreto ma con una semplice circolare) i professori dell'Università proponessero una terna

al ministro, il quale fra i tre avrebbe designata al Re la persona che meritasse di rivestire l'ufficio di rettore.

Questa disposizione ebbe effetto fino dal 1884. Ma nel 1885 parve al ministro Coppino di dover recedere dal primitivo provvedimento e tornare al sistema della nomina regia di autorità, cioè senza proposta dell'Assemblea dei professori.

Nell'anno successivo però la circolare fu chiamata in vigore e finalmente il regolamento del 1890 riconobbe il diritto consuetudinario, che si era venuto formando, e volle che l'Assemblea dei professori fosse chiamata a fare la proposta della terna non per concessione annuale del ministro, bensì per proprio dritto legalmente riconosciuto.

D'allora in poi il sistema elettivo si può dire vigente in tutte le Università italiane: per verità è impropriamente chiamato elettivo, poichè tanto per la legge Imbriani, quanto pel regolamento del 1890, non spetta all'Assemblea dei professori il dritto di nominare, che è sempre riservato al Re, bensì soltanto il dritto di proporre. La differenza fra il sistema della legge Imbriani e l'altro invalso dapprima per dritto consuetudinario, consiste nel modo e nella procedura della proposta.

La legge Imbriani stabilisce che il rettore sia proposto per turno di Facoltà. Ciascuna Facoltà propone all'Assemblea dei professori una terna, e l'Assemblea dei professori fa, non una semplice designazione, ma una proposta vera e propria al ministro. Non propone, cioè, tre nomi fra i quali il ministro debba scegliere, ma, in vece, designa all'ufficio di rettore colui, che per le sue attitudini amministrative e didattiche, meriti di rivestire il più alto ufficio accademico.

Questo sistema della legge Imbriani del 1861 è assai più liberale di quello introdotto dalla circolare del 1876; è il sistema, al quale si deve, se i rettori dell'Università di Napoli sono stati Paolo Emilio Imbriani, Luigi Settembrini, Salvatore Tommasi, Arcangelo Scacchi, e molti altri egregi.

Ho stimato quindi dover mio il ricercare se non si potesse, come già aveva fatto il mio predecessore, onorevole Coppino, pur rimanendo entro gli stretti termini dell'articolo 31 della legge Casati, far sì che i professori delle diverse Facoltà fossero chiamati, di volta in volta, all'ufficio di rettore; che